

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5082

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCALOSSI, BIANCONI, FRASSINETTI, LAFFRANCO, NOLA, ABELLI, ARACRI, BERNARDO, BIASOTTI, BIAVA, BOCCIARDO, CALABRIA, CANNELLA, CARFAGNA, CASERO, CASTELLANI, CASTIELLO, CICCIOI, CONTENTO, CORSARO, DE CORATO, DI CATERINA, DI CENTA, DI VIRGILIO, DIMA, FAENZI, RENATO FARINA, GREGORIO FONTANA, FUCCI, GELMINI, GERMANÀ, GIAMMANCO, GIRO, HOLZMANN, LISI, LUNARDI, LUPI, MANCUSO, MARSILIO, MELONI, MILANESE, MINASSO, MOFFA, NASTRI, MASSIMO PARISI, PELINO, PESCANTE, PIANETTA, RAMPPELLI, RAVETTO, ROMELE, SAGLIA, SALTAMARTINI, SANTELLI, SBAI, SCANDROGLIO, SCELLI, STANCA, STRACQUADANIO, TORRISI, VALDUCCI, VIGNALI, VITALI

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di agevolazioni per le erogazioni liberali in favore dei soggetti operanti nei settori della cultura e dello spettacolo e per la tutela dei beni d'interesse artistico, storico e paesaggistico

Presentata il 22 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di incentivare la partecipazione del settore privato al sostegno del mondo della cultura e dello spettacolo, riconosciuto quale elemento fondamentale per la crescita non solo civile e sociale ma anche economica del nostro Paese.

Obiettivo è agevolare l'investimento, prevedendo, al pari di quanto avviene nei principali Paesi industrializzati, maggiori agevolazioni fiscali e maggiori semplificazioni per il riconoscimento dei benefici.

La riforma, innestandosi su quanto recentemente disposto, intende creare un quadro completo e organico di incentivi di cui i contribuenti possono usufruire nel momento in cui decidano di finanziare determinate attività a scopo culturale.

Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in relazione alla promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, si sostituisce il meccanismo della detrazione con quello della deduzione integrale. In particolare:

a) si abroga l'articolo 15, comma 1, lettera *i)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (detrazione in misura massima del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato delle erogazioni liberali in favore di enti, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo);

b) si introduce una nuova lettera del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, contenente la previsione della deduzione integrale dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali elargite in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle società (IRES), si prevede la detassazione delle erogazioni liberali: integrale per gli enti riconosciuti per la

valorizzazione del patrimonio artistico e nei limiti del 5 per cento del reddito per gli enti di promozione della cultura e dello spettacolo. In particolare:

a) si prevede la detassazione del 100 per cento, nel limite del reddito conseguito, delle erogazioni liberali elargite da soggetti sottoposti all'IRES in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;

b) si modifica l'articolo 100, comma 2, lettera *g)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (deduzione in misura massima del 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato).

Infine, per i soggetti sottoposti all'IRPEF e all'IRES:

a) si modifica l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sostituendo le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (perché già comprese) con gli enti, le istituzioni pubbliche, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro operanti nel settore della cultura e dello spettacolo;

b) si modificano i limiti di deducibilità previsti dal citato articolo 14, comma 1, prevedendone l'aumento al 15 per cento (ora 10 per cento) del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro.

Questo è l'impianto generale, da coordinare con la nuova normativa in materia di semplificazioni amministrative e di autocertificazione dei requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di erogazioni liberali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

«*l-quinquies*) le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico »;

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera *i*) è abrogata.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 100 del testo unico in materia di oneri di utilità sociale).

1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico, e successive modificazioni, relativo agli oneri di utilità sociale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) le erogazioni liberali in denaro in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico »;

b) la lettera *g*) è abrogata.

ART. 3.

(Ambito soggettivo delle erogazioni liberali).

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » sono sostituite dalle seguenti: « di enti, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciuti senza scopo di lucro operanti nel settore della cultura e dello spettacolo »;

b) le parole: « nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite del 15 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 100.000 euro annui ».

